

# Struttura, funzioni e obiettivi del Tirocinio curricolare nella L19

---

Prof.ssa Vittoria Bosna

Proff. Giuseppina Caggiano, Anna Civita, Alberto Fornasari

Coordinatrice del corso

Tutor del Tirocinio

Dipartimento For.Psi.Com - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

[coordinamento.sef@uniba.it](mailto:coordinamento.sef@uniba.it)



## Educatore e Pedagogista Legge n. 205 del 27.12.2017 (commi 594-601)

### Definizione delle professioni comma 594

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale.

### Ambiti di attività comma 594

- a)Educativo e formativo;
- b)scolastico;
- c)socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- d)della genitorialità e della famiglia;
- e)culturale;
- f)giudiziario;
- g)ambientale;
- h)sportivo e motorio;
- i)dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

### Qualifiche comma 595

La qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico** è attribuita con laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

La qualifica di **pedagogista** è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

### Formazione universitaria comma 595

La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

# Cosa è il Tirocinio universitario

**Il Tirocinio è un “luogo” cardine della formazione alle  
professionalità formative.**

---

# Competenze per il lavoro

Il Tirocinio promuove le competenze complesse richieste dalla cultura del lavoro educativo (e non solo):

---

- 1) *action planning;*
- 2) *problem finding;*
- 3) *problem posing;*
- 4) *decision making*

## Origine etimologica

Tirocinio deriva da *terere* (esercitarsi) e da *tironem* (principiante), entrambi derivanti dal greco *tereo*: tutelo, prendo in cura.

# Cosa è il Tirocinio curricolare

Un'esperienza protetta sul campo, svolta presso enti privati o pubblici, allo scopo di agevolare la scelta professionale dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

# Struttura tirocinio SEF

Anno	Tipologia	Cfu	Ore
I anno primo semestre	Interno	1	25
I anno secondo semestre	Esterno – Strutture educative	5	125
II anno secondo semestre	Esterno - Nidi	4	100

# Numero di tirocinanti che un Ente può accogliere

<b>Numero tirocinanti</b>	<b>Numero dei dipendenti Enti</b>
<i>1</i>	1-5
<i>2</i>	6-19
<i>10% dei dipendenti</i>	20 e più

# Tirocinio: sguardo sul lavoro

- Il Tirocinio rappresenta la prima, autentica occasione per accostare la realtà del *lavoro in presa diretta* maturando quegli apprendimenti di secondo livello (così difficili da suscitare nella didattica d'aula) che sono le competenze (Baldacci, 2010).

# I tratti del Tirocinio

- 
- *Orientatività, formatività e attività* sono i tratti specifici di tale mediatore didattico.

# Orientatività

- È *orientativo* perché, attraverso il Tirocinio, lo studente ha modo di verificare sul campo, probabilmente per la prima volta, il grado di sintonizzazione fra la motivazione allo svolgimento di una certa professione (quella auspicata al momento dell'iscrizione universitaria o al momento della scelta della facoltà che avviene perlopiù nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado) e le abilità richieste in situazione.

# Orientatività

L'*orientatività* del Tirocinio è inscritta nell'esigenza implicita di un accompagnamento didattico mirato dello studente da parte di un **tutor**: la presenza di quest'ultimo diventa un elemento dirimente per assicurare la qualità del percorso. L'accompagnamento di supervisione svolge un'importante funzione clinica di contenimento e di promozione della soggettività professionale *in fieri* del tirocinante: guida la riflessione di quest'ultimo sull'esperienza in svolgimento, permette di attivare connessioni con le rappresentazioni professionali possedute *ex ante*, promuove la resilienza e le abilità di *coping* che, sempre, le fatiche dell'apprendere dalla pratica e nella pratica mettono a dura prova.

# Formatività

Il quadro entro cui si inserisce l'esperienza del Tirocinio è dunque quello di una formazione *attiva*, basata sul *learning by doing* in cui centrale è il ruolo dell'immersione nel ~~contesto nelle sue valenze socio-culturali~~ (apprendimento contestuale) e la *messa-a-distanza* dell'esperienza (apprendimento extracontestuale).

# Attività

Come scrive Damiano: “Una coerente formazione professionale necessita di una struttura di analisi e di costruzione della pratica insegnante dove si articolano – in via differenziata e solidale – conoscenze teoriche e conoscenze pratiche, saperi e saper fare, aventi come referenti comuni situazioni educative contestualizzate” (Damiano, 2007, p. 18).

# **Il Tirocinio è il primo sentiero di professionalizzazione verso la competenza.**

Un sentiero che dovrebbe prevedere delle “soste”.

---

Laddove gli insegnamenti incentivavo soprattutto gli apprendimenti di primo livello (conoscenze), il Tirocinio suscita quelli di secondo livello (competenze) – i più importanti per l'ingresso nel mondo del lavoro.

## Il riconoscimento legislativo dell' **educatore professionale socio-pedagogico** (legge lori) (L. 205/2017 entrata in vigore con la L. 2443 dal 01/01/2018) ha definito:

### • **AMBITI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

- Opera nell'ambito dei **servizi scolastici** ed **extrascolastici**, residenziali o aperti e svolge la propria attività nei riguardi di **persone di ogni età**, nelle **aggregazioni sociali, culturali, lavorative e familiari**, nelle **comunità locali** a diverso sviluppo, nei **gruppi marginalizzati e vulnerabili**.

- a) scolastico;
- b) sociale;
- c) del welfare;
- d) della genitorialità e della famiglia
- e) ambientale;
- f) culturale;
- g) motorio;
- h) della salute;
- i) del lavoro;
- j) giudiziario;
- k) dello sviluppo delle comunità locali;
- l) della cooperazione internazionale;

### • **SERVIZI, ORGANIZZAZIONI ED ISTITUTI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

- Opera in regime di **lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato** all'interno dei seguenti **servizi educativi pubblici e privati**:

- a) servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all'autorealizzazione di individui e gruppi;
- b) servizi educativi alla prima infanzia;
- c) servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;
- d) servizi di Consulenza Tecnica d'Ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- e) servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;
- f) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- g) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;
- h) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- i) servizi educativi ludici, artistico/espressivi motori e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- j) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;
- k) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;
- l) servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;
- m) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali;
- n) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare nella formazione, collocamento e inserimento lavorativo, consulenza, orientamento e bilancio di competenze;
- o) servizi di rieducazione e di risocializzazione volte al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;
- p) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla cooperazione internazionale;
- q) servizi educativi per le pari opportunità;
- r) servizi educativi per la genitorialità;
- s) servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e pedagogisti.

# Proposta di legge n.1319 per l'educatore e il pedagogista scolastico

La proposta di legge, prevede di istituire “in linea con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, le scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante che si fondi sul lavoro sinergico del personale docente, del dirigente scolastico e di specifiche figure professionali con le competenze necessarie. In particolare, sul versante **pedagogico-educativo, saranno presenti l'educatore e il pedagogista** per prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione” , si legge in introduzione del disegno di legge.

**COMMA 33 BIS  
del DECRETO-  
LEGGE 14  
agosto 2020, n.  
104 Misure  
urgenti per il  
sostegno e il  
rilancio  
dell'economia.  
(20G00122)  
(GU Serie  
Generale n.203  
del 14-08-2020  
- Suppl.  
Ordinario n.  
30)**

- Questo comma ha una grande importanza in quanto chiarisce il ruolo importante che occupano i professionisti dell'educazione in ambito sanitario.
- Con l'approvazione definitiva del Decreto Agosto e, in particolare, dell'articolo 33 bis (frutto di un emendamento al Senato operato da lori), sono state previste misure urgenti per la definizione e il ruolo di queste figure nei presidi socio-sanitari e della salute. Soprattutto, in una fase complessa come questa, contraddistinta dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, appare necessario garantire la presenza degli educatori in queste strutture per quanto attiene agli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo dell'educatore è la competenza pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

## Art.33 bis

# DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del molo della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

- a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogico elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente depresse».

Titoli per lavorare al nido  
(Decreto Legislativo  
65/2017 e Nota  
ministeriale 14176/2028)

---

- Il decreto Legislativo approvato nel 2017 ha apportato cambiamenti al **sistema integrato di educazione e istruzione** (0-6 anni). L'articolo 14 del **Decreto 65/2017** ha messo ordine tra i **titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia**.
- Cosa cambia per l'educatore? Oggi per lavorare come educatore di nido è necessario conseguire una laurea in scienze dell'educazione (classe L-19) con **indirizzo specifico per i servizi educativi per l'infanzia**. Prima di questo decreto tutti gli indirizzi della classe L-19 erano ammessi, anche i più generici. Grazie al D.Lgs 65/2017 serve invece un indirizzo specifico.

## Educatori al nido: Il MIUR fa chiarezza!

- A seguito del **Decreto Legislativo 65/2017** è scoppiato il caos! Qualcuno ha confuso il decreto chiamandolo "**Legge per educatori**" e addirittura in molti hanno creduto che si trattasse della **Legge Iori**, altri professionisti erano preoccupati perché l'indirizzo del proprio diploma di laurea non era specifico, le università non erano attrezzate. Il **MIUR** prendendo atto del caos, ha emanato una nota ministeriale. Si tratta di un vero e proprio **chiarimento** sui titoli che permettono di lavorare come **educatori di nido**.
- Colmato il vuoto normativo, offerto il tempo necessario agli Atenei per recepire la nuova normativa, a partire dall'anno accademico 2019-2020 per lavorare come educatori al nido serve una laurea in scienze dell'educazione con indirizzo specifico per l'infanzia

**Decreto**                      **M.I.**                      **22.11.2021,**                      **n.**                      **334**

Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il documento delinea una cornice culturale, pedagogica e istituzionale in cui si colloca il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni, per favorirne lo sviluppo e il consolidamento e innescare processi che incidano positivamente sugli attuali assetti istituzionali. Il testo non ha carattere ordinamentale e si inserisce nella normativa vigente, che è caratterizzata dalla coesistenza di competenze statali, regionali e locali.



# MEMORIE DEL TIROCINIO

STUDENTE:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E  
DELLA FORMAZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,  
PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE

A.A:

TUTOR INTERNO:

---

[https://www.uniba.it/corsi/scienze-  
educazione-formazione/tirocinio/tirocinio-a-  
a-2020-21/tirocinio-primo-anno-cfu-  
5/dispositivo-le-memorie-del-  
tirocinio.pdf/view](https://www.uniba.it/corsi/scienze-<br/>educazione-formazione/tirocinio/tirocinio-a-<br/>a-2020-21/tirocinio-primo-anno-cfu-<br/>5/dispositivo-le-memorie-del-<br/>tirocinio.pdf/view)